



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 2852

ALP.10 - UD/AIA/11

D.Lgs. n. 59/2005. Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1125 del 24 luglio 2009, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del d.lgs 59/2005, applicabile ai sensi dell'articolo 35, comma 2-ter, del d.lgs 152/2006, come modificato dell'articolo 2, comma 30, lettera b), del d.lgs 128/2010.

Modifiche relative alla realizzazione di una linea di laminazione denominata "Nuovo Blooming" e di un capannone da adibirsi a deposito prodotto finito.

Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

Visto il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

Considerato che all'articolo 4, commi 1 e 5, del d.lgs 128/2010, viene rispettivamente disposta l'abrogazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e specificato che le procedure di AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del d.lgs medesimo, sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto il dlgs 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale);

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visto l'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 2924 del 22 dicembre 2009, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al D.M. 24 aprile

2008;

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1125 del 24 luglio 2009, con il quale è stata concessa, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento, alle disposizioni di cui al d.lgs 59/2005, del funzionamento di un impianto di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora di cui al punto 2.2 dell'allegato I al d.lgs 59/2005 e di un impianto destinato alla trasformazione di metalli ferrosi mediante laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora, di cui al punto 2.3, lettera a), dell'allegato I al d.lgs 59/2005, siti in Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio, 28 e 57, frazione Cargnacco, da parte della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con sede legale in Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio, 28, frazione Cargnacco;

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 100 del 4 febbraio 2010, con il quale:

- all'Allegato B, "CRONO PROGRAMMA IN ATTINENZA ALLA GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE", del decreto n. 1125/2009, il termine per l'adempimento alla prescrizione di cui al punto 8 del Crono Programma, è prorogato di 6 mesi e pertanto fino al 4 agosto 2010;
- all'Allegato B, "CRONO PROGRAMMA IN ATTINENZA ALLA GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE", del decreto n. 1125/2009, il termine per l'adempimento alla prescrizione di cui al punto 4 del Crono Programma, è prorogato di 6 mesi e pertanto fino al 4 agosto 2010;

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 130 del 8 febbraio 2010, con il quale è stata aggiornata, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del d.lgs 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A., con il decreto n. 1125/2009 (modifica relativa agli scarichi dell'impianto temporaneo recupero scorie; dismissione del punto di emissione E1 - impianto ossitaglio e variazione del nominativo del referente del Gestore dell'impianto);

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 528 del 29 marzo 2010, con il quale è stato prorogato fino alla data del 31 dicembre 2010, il termine ultimo per la messa a regime dei punti di emissione n. E31 (7° forno a pozzo), e n. E38A, E38B (aspirazione camera di raffreddamento MCC3);

Vista la nota prot. n. AMB 009/2010 del 5 febbraio 2010, con la quale **la Società ha chiesto**, ai sensi del d.lgs 59/2005, per il tramite dello Sportello Unico del Comune di Udine, **la modifica non sostanziale relativa alla realizzazione di una linea di laminazione denominata "Nuovo Blooming"**;

Preso Atto che in allegato alla citata nota del 5 febbraio 2010, la Società ha inviato la quietanza di avvenuto pagamento della tariffa istruttoria relativa alla modifica non sostanziale in argomento, ridotta del 50%, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della l.r. 11/2009;

Vista la nota Prot. n. PG/U 0019131 del 15 febbraio 2010, con la quale lo Sportello Unico del Comune di Udine ha convocato, per il giorno 16 marzo 2010, la Conferenza di servizi ai fini del rilascio del permesso di costruire un nuovo capannone, all'interno del quale verrà installata la nuova linea di laminazione "blooming";

Considerato che con la medesima nota del 15 febbraio 2010 lo Sportello Unico del Comune di Udine ha ritenuto, ai fini della semplificazione, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, di acquisire i pareri ambientali di settore delle autorità competenti in materia, propedeutici all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota prot. n. PG/U 0032822 del 16 marzo 2010, con la quale lo Sportello Unico del Comune di Udine ha trasmesso il Verbale della prima seduta della Conferenza di servizi del 16 marzo 2010, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- l'ing. Gubertini, Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Regione, precisa che non essendo aumentata la capacità produttiva dell'impianto soggetto ad AIA, la modifica proposta dalla Società deve considerarsi non sostanziale, ai sensi del d.lgs 59/2005;
- sono state fatte dai rappresentanti degli Enti partecipanti delle richieste di precisazioni e di integrazioni documentali, necessarie al completamento dell'istruttoria per la redazione dei pareri delle autorità competenti in materia ambientale;
- è stata indicata la data del 3 maggio 2010 per la Convocazione della seconda seduta della Conferenza di servizi;

Vista la nota prot. n. 2684/10/SA/PA/12 del 25 marzo 2010, con la quale l'ARPA Dipartimento Provinciale di Udine ha fatto delle osservazioni riguardo le emissioni in atmosfera e l'impatto acustico, che qui di seguito si riportano:

Emissioni in atmosfera

Sono previsti quattro nuovi punti di emissione in atmosfera:

- E 47, forno di riscaldamento Walking beam —nuovo blooming;
- E 48, forno a campana 1 — nuovo blooming;
- E 49, forno a campana 2— nuovo blooming;
- E 50, troncatrice a caldo — nuovo blooming;



E' necessario disporre di rappresentazione grafica in adatta scala dei condotti di emissione, con indicati i punti di campionamento e le condizioni di accesso: l'obbiettivo, il piano e il rapporto di misura finale dovrà soddisfare i requisiti previsti dalla norma tecnica UNI EN 15259; i punti di campionamento, saranno realizzati mediante tronchetti di diametro 125 mm o di area superficiale pari a 100 x 250 mm, dotati di flangia in acciaio, riferita alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007 (per i tronchetti di 125 mm di diametro gli spessori sono accettabili fino al minimo di 6 mm).

Riproponendo i termini di prescrizione riportati nel Decreto AIA n. 1125 del 24.07.2009 - All.to B "Emissioni in atmosfera", si ritiene che lo studio di ricaduta, richiesto per le emissioni dell'intero stabilimento di Cargnacco, a seguito dell'installazione dell'impianto "Fumi 4", debba essere anticipato in corrispondenza ed appoggio alla presente istanza, anche in considerazione al constatato protrarsi dei tempi di realizzazione del detto impianto "Fumi 4".

Lo studio di ricaduta sulle aree limitrofe l'insediamento, deve tener conto della situazione ante e post operam, senza l'impianto "Fumi 4".

Impatto acustico

Nel merito della Relazione di Stima di impatto acustico:

- si prende atto dei rilievi fonometrici presentati, effettuati nei punti già identificati nell'autorizzazione AIA, da georeferenziare;

- si constata che gli stessi appaiono avulsi dalle condizioni operative dell'opificio, che risulta a questo Dipartimento in differenti regimi di produzione nelle due date in cui sono stati fatti i rilievi;
- la conclusione della Relazione di stima riguardo alla non rilevanza delle nuove fonti di emissione nel generale contesto dell'opificio, ripete osservazioni già fatte riguardo ad altri precedenti interventi di aggiunta/ampliamento dell'opificio, a partire da una configurazione correlata a bonifiche acustiche programmate/effettuate;
- la situazione di rilievo — riportata ai regimi produttivi effettivi — deve essere correlata ad una proposta di bonifica acustica che tenga conto in modo puntuale della rumorosità prodotta sia all'interno dello stabilimento - in particolare in area Forni - e quindi emessa in ambiente esterno, che dagli impianti tecnologici installati all'esterno dello stabilimento, in particolare nell'Area Sud Ovest dell'insediamento produttivo, verso il margine orientale dell'abitato di Lumignacco;

Ritenuto di fare proprie le osservazioni dell'ARPA relative alla nuova linea di laminazione denominata "Nuovo Blooming", ad eccezione delle proposte di anticipare i tempi di elaborazione dello studio di ricaduta, già richiesto, a seguito dell'installazione dell'impianto "Fumi 4", per le emissioni dell'intero stabilimento di Cargnacco, e di definire uno studio di bonifica acustica dell'intero stabilimento, in quanto tali indicazioni esulano dalla nuova istanza di aggiornamento e potranno essere valutate solamente nell'ambito di un eventuale riesame ovvero nell'ambito del rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.;

Vista la nota prot. n. PG/U 0042084 del 8 aprile 2010, con la quale lo Sportello Unico del Comune di Udine ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi;

Vista la nota prot. n. AMB/051 del 20 aprile 2010, con la quale la Società ha fornito puntuali controdeduzioni circa le affermazioni espresse dall'ARPA con la citata nota del 25 marzo 2010 ed ha presentato uno studio di valutazione della dispersione di sostanze in atmosfera a seguito della realizzazione del nuovo laminatoio Blooming;

Vista la nota prot. n. PG/U 0054083 del 5 maggio 2010, con la quale lo Sportello Unico del Comune di Udine ha trasmesso il Verbale della seconda seduta della Conferenza di servizi del 3 maggio 2010, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- il rappresentante dello Sportello Unico del Comune di Udine specifica quanto segue:
 - 1) il Servizio valutazione impatto ambientale della Regione ha rilevato, con nota prot. n. ALP.11 – 24011 – VIA/V del 12 aprile 2010, che ai sensi dell'articolo 4, del D.P.G.R. n. 0245/Pres. del 8 luglio 1996, il progetto del capannone di laminazione blooming non sia da assoggettare a procedure valutative in materia di impatto ambientale;
 - 2) il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Regione ha ribadito, con nota prot. n. ALP.10 – 28704 – UD/AIA/11 del 3 maggio 2010, quanto già espresso nella prima seduta della Conferenza di servizi del 16 marzo 2010 e precisamente che non essendo aumentata la capacità produttiva dell'impianto soggetto ad AIA, la modifica proposta dalla Società deve considerarsi non sostanziale, ai sensi del d.lgs 59/2005;
- il rappresentante dello Sportello Unico del Comune di Udine consegna ai rappresentanti degli Enti partecipanti:
 - 1) la nota prot. n. 3950/10/SA/PA/12 del 3 maggio 2010, con la quale l'ARPA Dipartimento provinciale di Udine ha evidenziato che la data fissata per la Conferenza di servizi non è coerente con la tempistica necessaria per la valutazione della

documentazione trasmessa e ha espresso l'intenzione di fornire alla Regione – Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, secondo la consueta tempistica dello SU, una nota sulla documentazione integrativa e la proposta di modifica del Piano di monitoraggio e controllo;

2) la nota prot. n. 2010/57555 del 3 maggio 2010, con la quale la Provincia di Udine trasmette la Relazione istruttoria di competenza riguardante emissioni in atmosfera, gestione delle acque reflue e gestione dei rifiuti, chiedendo, per questi ultimi, alcuni chiarimenti;

3) la nota prot. n. 38576/D.IAC 1.A del 30 aprile 2010, con la quale l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli", nell'esprimere parere favorevole al progetto in argomento, ha ritenuto imprescindibile la necessità, supportata dalla fattibilità tecnologica, di chiedere alla Società:

a) interventi riferiti al contenimento delle risorse utilizzate;

b) riduzione delle emissioni canalizzate;

c) interventi di mitigazione, tenuto anche presente l'importante ruolo dell'inquinante NO₂ quale precursore di particolati e ozono, inquinanti anch'essi rilevanti ai fini della tutela della salute pubblica;

d) indicazione delle misure di compensazione previste nell'insediamento per non aumentare il carico ambientale attuale, cioè le misure da implementare sugli impianti esistenti a compensazione di quelle nuove che vengono introdotte, anche nel caso di ricorso alle MTD;

4) il parere (Giudizio sintetico finale della commissione tecnica) del 20 aprile 2010, con il quale il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale, che si esprime, ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, unicamente in merito agli scarichi nella propria fognatura, ritiene ammissibile l'intervento riguardante la realizzazione della linea di laminazione denominata "Nuovo Blooming", nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) in materia di gestione delle acque reflue e meteoriche

a1) valutare in fase esecutiva la possibilità di realizzare un bacino di accumulo delle acque di prima pioggia di volume superiore al previsto (600 mc), in considerazione dei futuri interventi nell'area che potrebbero richiedere ulteriori approvvigionamenti idrici da recupero acque meteoriche o per irrigazioni di aree verdi;

a2) le canalizzazioni interne di raccolta delle acque meteoriche dovranno essere differenziate ed opportunamente contraddistinte da un sistema di identificazione (es. mediante applicazione di un contrassegno sui pozzetti di ispezione), al fine di evitare qualsiasi forma di commistione tra acque meteoriche ed acque di processo;

a3) a fine lavori dovrà essere prodotta documentazione tecnica "as built" degli impianti idrici e di scarico delle acque;

b) la Società dovrà predisporre, prima dell'inizio dei lavori, un piano di massima del traffico da e per il cantiere, di concerto con il Comune ed il Consorzio, per garantire la funzionalità della viabilità locale interferita, anche tenendo conto, **in caso di sovrapposizione temporale delle fasi lavorative**, dell'avvio del cantiere per la sistemazione – allargamento di via Buttrio e degli altri cantieri/attività previsti entro il sito ABS S.p.a.;

c) la Società dovrà adottare:

c1) un adeguato sistema per la pulizia dei mezzi di cantiere in uscita dal sito al fine di ridurre al minimo l'apporto di materiali sulla via Buttrio (esempio terra, ghiaia),

prevedendo, in caso di necessità alla pulizia del tratto di strada eventualmente sporcato dagli automezzi in transito;

c2) efficaci accorgimenti per la limitazione della produzione e diffusione polveri nell'immediato intorno del sito interessato;

d) la Società dovrà presentare al Comune ed al Consorzio, a partire dalla data di inizio lavori e con periodicità almeno quadrimestrale, una relazione sintetica dello stato di avanzamento lavori del "Nuovo Blooming";

Ritenuto di recepire la prescrizione relativa alla gestione delle acque reflue, contenuta nella nota prot. n. 2010/57555 del 3 maggio 2010, della Provincia di Udine che qui di seguito si riporta:

- relativamente alla capacità di accumulo e/o riutilizzo dei reflui, in particolare nei periodi di fermo degli impianti produttivi, la vasca di accumulo di 600 mc dovrà essere tempestivamente svuotata al fine di garantirne la completa disponibilità per l'evento meteorico successivo;

Ritenuto di recepire le prescrizioni contenute nel citato parere (Giudizio sintetico finale della commissione tecnica) del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale datato 20 aprile 2010;

Vista la nota prot. n. 4354/10/SA/PA/12 del 13 maggio 2010, con la quale l'ARPA Dipartimento provinciale di Udine:

- ha trasmesso gli aggiornamenti al Piano di monitoraggio e controllo dell'autorizzazione integrata ambientale della Società ABS S.p.a.;

- ha formulato le seguenti osservazioni:

Emissioni in atmosfera

a) dovrà essere soddisfatto quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15259 "Qualità dell'aria - Misurazione di emissioni da sorgente fissa - Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione", con particolare riferimento ai punti 6.1 e 6.2 della norma medesima;

b) i punti di campionamento dovranno essere realizzati mediante tronchetti di diametro 125 mm. o di area superficiale pari a 100 x 250 mm., dotati di flangia in acciaio, riferita alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007 (per i tronchetti di 125 mm. di diametro gli spessori sono accettabili fino al minimo di 6 mm.);

c) la Società dovrà prevedere, per l'impianto "Nuovo Blooming", l'installazione di bruciatori "low NOx";

d) la Società dovrà svolgere una ricognizione dell'impiantistica di combustione esistente nel comprensorio produttivo ABS S.p.a., e la definizione di un programma di sostituzione con bruciatori "low NOx";

e) la Società dovrà attuare, con tempistiche certe, l'installazione dell'impianto "Fumi 4".

Impatto acustico

a) la Società dovrà definire uno studio di bonifica acustica che tenga conto, in modo puntuale, della rumorosità prodotta sia all'interno dello stabilimento – in particolare in area forni – e quindi emessa in ambiente esterno, che dagli impianti tecnologici installati all'esterno dello stabilimento, in particolare nell'area sud-ovest dell'insediamento produttivo, verso il margine orientale dell'abitato di Lumignacco;

Vista la nota prot. n. AMB 074/2010 del 23 giugno 2010, con la quale la Società ha

fornito, a chiarimento di quanto richiesto dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" (nota del 30 aprile 2010), dalla Provincia di Udine (nota del 3 maggio 2010) e dall'ARPA Dipartimento provinciale di Udine (nota del 13 maggio 2010), puntuali controdeduzioni che qui di seguito si riportano:

controdeduzioni per ASS n. 4

In merito all'attuazione di interventi di contenimento delle risorse utilizzate, si evidenzia che il progetto prevede la realizzazione di un sistema per il recupero delle acque meteoriche per i circuiti di raffreddamento, impianto finalizzato alla riduzione dei consumi idrici d'acqua proveniente da acquedotto o da pozzo.

Inoltre, i bruciatori (come indicato nella relazione integrativa DOCA04) prevedono il recupero del calore dalle fasi successive per la fase di pre riscaldamento dell'acciaio, anche questo un intervento che permette di ridurre i consumi di gas metano, evitando l'installazione di specifici bruciatori per la fase di pre riscaldamento.

Relativamente alla indicazione di riduzione delle emissioni canalizzate non vi sono allo stato attuale elementi normativi che impongano per uno specifico stabilimento un tetto massimo di emissioni in atmosfera, essendo invece prevista l'adozione delle Migliori tecniche disponibili (BAT) che sono state considerate ed applicate al progetto considerato.

Relativamente alla richiesta dell'adozione di interventi di mitigazione, nella documentazione integrativa già presentata, erano inclusi gli interventi di mitigazione previsti nel progetto relativamente a:

- scarichi idrici;
- emissioni in atmosfera;
- Impatto sul suolo e sulle acque sotterranee;
- emissioni di rumore;
- traffico stradale;
- componente paesaggistica.

La questione della valutazione degli impatti ambientali prodotti dalla realizzazione di una nuova infrastruttura industriale è gestita dalla specifica normativa di settore, relativa alla procedura di verifica di impatto ambientale, dalla quale l'opera in oggetto è stata considerata esclusa a seguito di valutazione da parte degli enti preposti.

Tuttavia nella progettazione dell'impianto si è comunque perseguito l'obiettivo di contenere gli impatti sugli aspetti ambientali sopra elencati.

Relativamente alla questione delle emissioni di NOx, dalla dichiarazione del costruttore dei forni si può constatare che le caratteristiche delle emissioni previste risultano essere in linea con i dati dell'impianto siderurgico citato nella nota come riferimento.

Sulla base Piano di miglioramento della qualità dell'aria adottato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, la Società metterà in atto le azioni ivi previste e procederà, in futuro, alla valutazione della questione complessiva, coordinando tutte le figure istituzionali e produttive coinvolte.


controdeduzioni per Provincia di Udine

Relativamente ai chiarimenti richiesti in merito alla gestione dei rifiuti che si produrranno nell'ambito delle attività del "Nuovo Blooming", si precisa che:

- i rifiuti prodotti saranno gestiti nell'ambito del deposito temporaneo di cui all'articolo 183 comma 1, lettera m), del d.lgs. 152/06;

- nell'ambito dell'emissione E50 (troncatrice) si produrranno i seguenti rifiuti:
 - a) sostituzione dei filtri: 150202*;
 - b) dischi abrasivi: 120117;
- i fanghi che si originano dalla pulizia delle vasca di accumulo "Nuovo Blooming" saranno classificati con il codice CER 190814, codice già considerato nell'Autorizzazione Integrata Ambientale ed applicato ai fanghi di pulizia delle vasche di prima pioggia;
- tutti i fanghi derivanti dal trattamento delle acque di raffreddamento in ricircolo saranno classificati con il codice CER 100212;
- il codice CER 060503 è stato impropriamente attribuito ai fanghi derivanti dal processo di trattamento delle acque di raffreddamento, ai quali, come detto, sarà correttamente attribuito il codice CER 100212;

Relativamente alla gestione delle acque meteoriche ed al loro utilizzo nel circuito di raffreddamento, si riporta nel seguito lo schema a blocchi aggiornato del processo, con l'evidenza dei rifiuti prodotti nelle singole fasi:



Relativamente al riferimento a vasche di prima pioggia, si precisa che nella relazione tecnica e nelle successive integrazioni sono state utilizzate diverse denominazioni per la vasca denominata "Nuovo Blooming"; ogni riferimento in tali relazioni ad una vasca di prima pioggia o alla vasca da 600mc sono da ricondursi quindi alla vasca "Nuovo Blooming", come precisato nello schema a blocchi sopra riportato. Non vi sono nel progetto ulteriori vasche di prima pioggia che non siano ivi raffigurate; la vasca "E" è già esistente ed inserita nell'autorizzazione integrata ambientale;


Il riferimento ad "Altri impianti" nella tabella a pag. 38 della relazione, riferita all'applicazione delle BAT, è un refuso derivante dall'estrapolazione della voce dalla tabella contenuta nell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Non vi sono altri impianti dai

quali viene aspirata la scaglia.

100210	Scaglie di laminazione	Il rifiuto è costituito dalla parte superficiale dei lingotti riscaldati che viene eliminata tramite la laminazione	Dai laminatoi la scaglia viene convogliata tramite canalone di flushing (con acqua) in un silos di decantazione e da questo asportata tramite benna e messa a stoccaggio. Dagli altri impianti la scaglia viene aspirata da un camion aspirante	Impianti di recupero terzi che la reimpiegano mescolata al cemento per la produzione di pesi
--------	------------------------	---	--	--

- il trattamento di depurazione delle acque di raffreddamento è parte integrante del ciclo produttivo, dato che tali acque, dopo la depurazione, sono reimmesse in circolo per il raffreddamento e non sono scaricate (a meno di situazioni di emergenza con scarico nella vasca "E" e poi nella roggia). Si tratta di un processo a ciclo chiuso, il cui periodico rimpinguamento di acqua, utilizzando le meteoriche, è necessario per le perdite che si determinano per fenomeni di evaporazione;

- i rifiuti che si producono durante il processo di laminazione sono indicati nella tabella seguente, che costituisce un aggiornamento di quella già presentata nella relazione. Le attività che si svolgeranno nel nuovo laminatoio Blooming non comporteranno la produzione di nuove tipologie di rifiuti rispetto a quelle considerate in fase di rilascio dell'AIA, a parte i codici 100212 e 190902 relativi all'impianto delle acque di raffreddamento. Le tipologie potranno anche in questo caso subire variazioni connesse con lo svolgimento annuale delle produzioni. Si riporta nel seguito lo schema a blocchi delle attività del Nuovo Blooming, con l'indicazione dei rifiuti prodotti. I quantitativi complessivi di rifiuti saranno gestiti nel rispetto delle modalità previste per il deposito temporaneo. Nella tabella infine sono riepilogate tutte le tipologie di rifiuti con la collocazione, riferita alla planimetria dei depositi temporanei come consegnata in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.



CER	DESCRIZIONE	IMPIANTO O FASE DI PROVENIENZA	MOVIMENTAZIONE	OPERAZIONI DI RECUPERO/SMALTIMENTO / COLLOCAZIONE
100210	Scaglie di laminazione	Il rifiuto è costituito dalla parte superficiale dei lingotti riscaldati che viene eliminata tramite la laminazione	Dai laminatoi la scaglia viene convogliata tramite canalone di flushing (con acqua) in un silos di decantazione e da questo asportata tramite benna e messa a stoccaggio.	Impianti di recupero terzi che la reimpiegano mescolata al cemento per la produzione di pesi. Stoccaggio ST2
<p>NOTA: L'identificazione degli stoccaggi (deposito temporaneo) è riferita alla documentazione presentata in sede di AIA.</p>				

controdeduzioni per ARPA

Relativamente alla richiesta di installazione di bruciatori "lowNOx" sul laminatoio Nuovo Blooming, si è già precisato che tale installazione tecnica è prevista su detto impianto.

Per quanto attiene alla necessità di effettuare una ricognizione impiantistica presso il sito di ABS e realizzare una pianificazione di sostituzione dei bruciatori con l'adozione di sistemi "lowNOx", nel decreto di AIA in essere è già stata inserita una prescrizione relativa all'adozione di bruciatori "lowNOx" in caso di sostituzione di impianti esistenti privi di tale tecnologia o realizzazione di nuovi impianti, si ritiene quindi che la valutazione complessiva dello stabilimento sia già stata condotta in sede di rilascio dell'AIA.

Per quanto attiene all'installazione del Fumi 4, si comunica che ABS ha provveduto a richiedere in data 28 maggio 2010, al Comune di Pozzuolo del Friuli, la proroga per un ulteriore anno, della validità del permesso di costruire in scadenza il 8 giugno 2010.

Si evidenzia che, in relazione alla non obbligatorietà di installazione dell'impianto FUMI 4, a pag. 17 del decreto n. 1125/2009 è stata fissata la seguente prescrizione:

"I Punti di emissione E14 PRIM: ASPIRAZIONE EAF PRIMARIO ed il punto di emissione E14 SEC: ASPIRAZIONE EAF SECONDARIO, rispecchiano la situazione attuale di emissione sulle aspirazioni EAF. La Società produrrà un crono-programma, entro 30 gg. dalla data di inizio lavori, relativo alla realizzazione dei punti di emissione fumi 1, fumi 2 e fumi 4."

Ritenuto di inserire nella presente autorizzazione, le osservazioni di cui alla citata nota dell'ARPA prot. n. 4354/10/SA/PA/12 del 13 maggio 2010, relative alle emissioni in atmosfera e riguardanti i punti a), b) e c) della nota stessa;

Ritenuto di non includere, tenuto conto anche di quanto espresso dalla Società con le citate controdeduzioni, le osservazioni di cui alla citata nota dell'ARPA prot. n. 4354/10/SA/PA/12 del 13 maggio 2010, relative alle emissioni in atmosfera e riguardanti i punti d) ed e), nonché l'osservazione relativa all'impatto acustico, in quanto non afferenti alla nuova linea di laminazione denominata "Nuovo Blooming", bensì alla globalità dell'impianto della Società;

Preso Atto che con le controdeduzioni di cui alla citata nota prot. n. AMB 074/2010 del 23 giugno 2010, la Società ha fornito puntuale risposta alle osservazioni formulate dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" con la nota prot. n. 38576/D.IAC 1.A del 30 aprile 2010;

Vista la nota prot. n. PG/U 0078564 del 24 giugno 2010, con la quale lo Sportello Unico del Comune di Udine ha trasmesso il permesso di costruire il nuovo capannone all'interno del quale verrà installata la nuova linea di laminazione "blooming";

Vista la nota prot. n. AMB 014/2010 del 18 febbraio 2010, con la quale **la Società ha chiesto**, ai sensi del d.lgs 59/2005, per il tramite dello Sportello Unico del Comune di Udine, **la modifica non sostanziale relativa alla realizzazione di un capannone da adibirsi a deposito prodotto finito;**

Preso Atto che in allegato alla citata nota del 18 febbraio 2010, la Società ha inviato la quietanza di avvenuto pagamento della tariffa istruttoria relativa alla modifica non sostanziale in argomento, ridotta del 50%, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della l.r. 11/2009;

Visto il decreto del Direttore centrale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1020 del 18 maggio 2010, con il quale è stato disposto che la realizzazione di un nuovo edificio da adibirsi a magazzino prodotto finito presso lo stabilimento della Società ABS S.p.a. in Comune di Pozuolo del Friuli (UD), non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla l.r. 43/1990 e al d.lgs n. 152/2006 e s.m.i.;

Considerato che con il medesimo decreto n. 1020/2010 vengono previste, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, le seguenti prescrizioni:

- dovrà essere predisposto – prima dell'inizio dei lavori – un piano del traffico da e per il cantiere, di concerto con il Comune ed il Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale, per garantire la funzionalità della viabilità locale interferita, anche tenendo conto dell'avvio del cantiere per la sistemazione – allargamento di via Buttrio e degli altri cantieri/attività previsti entro il sito ABS S.p.a.;

- dovrà essere adottato un adeguato sistema per la pulizia dei mezzi di cantiere in uscita dal sito al fine di ridurre al minimo l'apporto di materiali sulla via Buttrio (esempio terra, ghiaia), prevedendo, in caso di necessità, alla pulizia del tratto di strada eventualmente sporcato dagli automezzi in transito;

- dovranno essere adottati efficaci accorgimenti per la limitazione della produzione e diffusione polveri nell'immediato intorno del sito interessato dalle attività di cantiere;

Ritenuto di prendere atto delle suddette prescrizioni del Servizio VIA riferite al capannone da adibirsi a deposito prodotto finito e di inserire le stesse in un nuovo paragrafo all'Allegato "DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'", al decreto n. 1125/2009, denominato "4 – VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA), "4.1 - Prescrizioni di cui al decreto del Servizio valutazione impatto ambientale n. 1020 del 18 maggio 2010";

Vista la nota prot. n. PG/U 0072438 del 10 giugno 2010, con la quale lo Sportello Unico del Comune di Udine ha inviato al Servizio competente copia di tutta la documentazione inerente la realizzazione del magazzino prodotti finiti chiedendo al contempo se tale opera potesse configurarsi quale modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del d.lgs 59/2005;

Preso Atto che con nota prot. n. 2010/83780 del 29 giugno 2010 la Provincia di Udine ha chiesto allo Sportello Unico del Comune di Udine integrazioni documentali riguardanti la modifica (realizzazione di un capannone per i deposito prodotti finiti) proposta dalla Società ABS S.p.a.;

Vista la nota prot. n. 6040/2010/SA/PA/12 del 1 luglio 2010, con la quale l'ARPA Dipartimento provinciale di Udine ha chiesto integrazioni documentali relativamente al capannone da adibirsi a deposito prodotti finiti;

Considerato che con la medesima nota del 1 luglio 2010, l'ARPA ha ritenuto di prescrivere alla Società di:

- descrivere puntualmente gli apparati operativi del nuovo reparto di lavorazione, al fine di procedere alla modifica o integrazione del Piano di monitoraggio AIA;
- proporre uno studio di bonifica acustica che tenga conto, in modo puntuale, della rumorosità prodotta sia all'interno dello stabilimento - in particolare in area forni - e quindi emessa in ambiente esterno, che dagli impianti tecnologici installati all'esterno dello stabilimento, in particolare nell'area sud-ovest dell'insediamento produttivo, verso il margine orientale dell'abitato di Lumignacco;
- descrivere i punti di campionamento della nuova emissione E51: essi dovranno essere realizzati mediante tronchetti di diametro 125 mm o di area superficiale pari a 100 x 250 mm., dotati di flangia in acciaio, riferita alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007 (per i tronchetti di 125 mm. di diametro gli spessori sono accettabili fino al minimo di 6 mm.);
- la Società dovrà attuare, con tempistiche certe, l'installazione dell'impianto "Fumi 4"

Ritenuto di recepire le prescrizioni dell'ARPA relative ai metodi per la realizzazione del nuovo punto di campionamento denominato E51;

Ritenuto di non recepire le prescrizioni dell'ARPA relative alla tempistica di installazione dell'impianto "Fumi 4" e allo studio di bonifica acustica dell'intero stabilimento, in quanto tali indicazioni esulano dalla nuova istanza di aggiornamento relativa al magazzino prodotti finiti e potranno essere valutate solamente nell'ambito di un eventuale riesame ovvero nell'ambito del rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.;

Considerato che con nota prot. n. PG/U 0085799 del 8 luglio 2010, lo Sportello Unico del Comune di Udine ha inoltrato alla Società le succitate richieste integrative dell'ARPA e della Provincia di Udine;

Vista la nota prot. n. ALP.10 – 44657 – UD/AIA/11 del 15 luglio 2010, con la quale il Servizio competente, in risposta al quesito posto dallo Sportello Unico del Comune di Udine, con la citata nota del 10 giugno 2010, ha comunicato allo Sportello stesso che la realizzazione del capannone deposito prodotti finiti si configura quale modifica non sostanziale;

Preso Atto che con nota prot. n. AMB 092 del 1 ottobre 2010, la Società ha trasmesso al Servizio competente la nota indirizzata lo Sportello Unico del Comune di Udine, prot. n. AMB 091/2010 del 29 settembre 2010, e le allegate integrazioni documentali richieste dall'ARPA con la citata nota prot. n. 6040/2010/SA/PA/12 del 1 luglio 2010, relative alla descrizione degli apparati operativi nel nuovo reparto di lavorazione e alla descrizione del nuovo punto di campionamento n. 51;

Ritenuto di considerare esaustiva la documentazione integrativa fornita dalla Società con la citata nota del 29 settembre 2010;

Vista la nota prot. n. ALP.10 – 60982 – UD/AIA11 del 14 ottobre 2010, con la quale il Servizio competente ha trasmesso, sotto forma di bozza, al Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), alla Provincia di Udine, all'ARPA FVG, all'ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli", all'AATO Centrale Friuli e al Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale, il provvedimento relativo all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, chiedendo agli Enti medesimi di formulare, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso, eventuali osservazioni in merito;

Vista la nota prot. n. 2195 del 29 ottobre 2010, con la quale il Consorzio per lo Sviluppo

Industriale del Friuli Centrale, presa visione della bozza di decreto inviata, ha comunicato che nulla ha da rilevare in merito;

Preso Atto altresì che non è pervenuta, da parte degli altri Enti, nei termini previsti, alcuna osservazione riguardo la bozza di decreto sopra menzionata;

Visto l'articolo 82, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2927 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con sede legale in Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio, 28, frazione Cargnacco, con il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1125 del 24 luglio 2009, è aggiornata, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del d.lgs 59/2005, applicabile ai sensi dell'articolo 35, comma 2-ter, del d.lgs 152/2006, come modificato dell'articolo 2, comma 30, lettera b), del d.lgs 128/2010.

Art. 2 - All'Allegato "DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'", "punto 1 - CICLO PRODUTTIVO", "Fasi del processo produttivo principale", al decreto n. 1125/2009, il paragrafo "Laminazione", (pagina 28 del decreto AIA n. 1125/2009) viene sostituito dal seguente:

"Laminazione

Nel processo di laminazione a caldo l'acciaio, proveniente dalle colate continue o il lingotto proveniente dalla fossa e preventivamente riscaldato in forni, viene portato alla forma finale mediante una serie di cilindri disposti in diverse posizioni, mediante le cosiddette "gabbie" di laminazione con cui si ottiene la sezione richiesta.

Tre sono le linee di laminazione:

- a) LAMINAZIONE BLOOMING: il materiale può provenire dalla colata continua MCC 1, MCC3 o dalla fossa; dopo il riscaldamento nei forni a pozzo o nel "Walking beam" viene avviato al "treno di laminazione 900". Successivamente è tagliato, a caldo o a freddo, e inviato a raffreddare o sulla placca o in apposite fosse di lento raffreddamento. I pezzi possono subire, dopo il taglio, un'ulteriore laminazione nel "treno 700" per poi essere tagliati, raffreddati e messi a magazzino;
- b) LAMINAZIONE LUNA (laminatoio LUNA): Il materiale può provenire dalla colata continua MCC2; in questo caso la laminazione è un processo che avviene con continuità dalla colata all'immagazzinamento del prodotto finito. Alternativamente il laminatoio può essere alimentato da blumi di magazzino che sono riscaldati dal forno di riscaldamento "Walking beam".

- c) LAMINAZIONE NUOVO BLOOMING : il materiale può provenire dalla colata continua MCC2; in questo caso la laminazione è un processo che avviene con continuità dalla colata all'immagazzinamento del prodotto finito. Alternativamente il laminatoio può essere alimentato da blumi di magazzino che sono riscaldati dal forno di riscaldamento "Walking beam".

In tutti i casi il materiale viene pulito dalle scaglie con getti di acqua, mantenuto in temperatura mediante un forno a induzione e laminato in un treno di laminazione (LUNA). Seguono le fasi di trattamento termico, collaudo e immagazzinamento."

Art. 3 – All'Allegato "DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'", punto 3 "EMISSIONI", punto 3.1 "Emissioni in atmosfera", al decreto n. 1125/2009 (pagina 45 del decreto AIA), vengono inserite le seguenti 5 Tabelle:

Camino E47	
Numero camini identici: 1	
Impianto associato	M47 – Forno di riscaldamento Walking Beam – Nuovo Blooming
Decreto autorizzativo	Nuovo punto di emissione
Tipo di emissione prodotta	Ossidi di Azoto
Sezione camino	3,14 mq
Portata media dell'emissione	59.500 Nmc/h
Altezza di emissione camino	45,00 ml
Temperatura di emissione	550 ° C
Sistema di abbattimento	NON PRESENTE
Tipo di emissione	24 h/giorno – 220 giorni/anno
Sistema di monitoraggio emissione	Un campionamento all'anno
Altezza del punto di campionamento	15,00 ml
Accessibilità	Scaletta marinara per accesso e ballatoio protetto

Camino E48	
Numero camini identici: 1	
Impianto associato	Forno a campana 1 – Nuovo Blooming
Decreto autorizzativo	Nuovo punto di emissione
Tipo di emissione prodotta	Ossidi di Azoto
Sezione camino	0,30 mq
Portata media dell'emissione	10.000 Nmc/h
Altezza di emissione camino	25,00 ml
Temperatura di emissione	600 ° C
Sistema di abbattimento	NON PRESENTE
Tipo di emissione	24 h/giorno – 220 giorni/anno
Sistema di monitoraggio emissione	Un campionamento all'anno
Altezza del punto di campionamento	5,00 ml
Accessibilità	Scaletta marinara per accesso e ballatoio protetto



Camino E49	
Numero camini identici: 1	
Impianto associato	Forno a campana 2 – Nuovo Blooming
Decreto autorizzativo	Nuovo punto di emissione
Tipo di emissione prodotta	Ossidi di Azoto
Sezione camino	0,30 mq
Portata media dell'emissione	10.000 Nmc/h
Altezza di emissione camino	25,00 ml
Temperatura di emissione	600 ° C
Sistema di abbattimento	NON PRESENTE
Tipo di emissione	24 h/giorno – 220 giorni/anno
Sistema di monitoraggio emissione	Un campionamento all'anno
Altezza del punto di campionamento	5,00 ml
Accessibilità	Scaletta marinara per accesso e ballatoio protetto

Camino E50	
Numero camini identici: 1	
Impianto associato	M50 – Troncatrice a caldo
Decreto autorizzativo	Nuovo punto di emissione
Tipo di emissione prodotta	Polveri
Sezione camino	1,21 mq
Portata media dell'emissione	69.000 Nmc/h
Altezza di emissione camino	23,00 ml
Temperatura di emissione	Ambiente
Sistema di abbattimento	Filtro a maniche
Tipo di emissione	24 h/giorno – 220 giorni/anno
Sistema di monitoraggio emissione	Un campionamento all'anno
Altezza del punto di campionamento	10,00 ml
Accessibilità	Scaletta marinara per accesso e ballatoio protetto

Camino E51	
Numero camini identici: 1	
Impianto associato	M51 – Troncatrice a freddo
Decreto autorizzativo	Nuovo punto di emissione
Tipo di emissione prodotta	Polveri
Sezione camino	1,21 mq
Portata media dell'emissione	69.000 Nmc/h
Altezza di emissione camino	23,00 ml
Temperatura di emissione	Ambiente
Sistema di abbattimento	Filtro a maniche
Tipo di emissione	24 h/giorno – 220 giorni/anno
Sistema di monitoraggio emissione	Un campionamento all'anno
Altezza del punto di campionamento	10,00 ml
Accessibilità	Scaletta marinara per accesso e ballatoio protetto

Art. 4 - All'Allegato "DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'", punto 3 "EMISSIONI", punto 3.2 "Scarichi idrici", al decreto n. 1125/2009, (pagina 49 del decreto AIA), vengono aggiunti i seguenti nuovi paragrafi:

"Nuova linea di laminazione Blooming

Al servizio del nuovo reparto denominato nuovo Blooming vengono realizzati:

- 1) un nuovo impianto di raffreddamento acque denominato WTP Nuovo Blooming;
- 2) una linea per la raccolta di acque meteoriche di prima pioggia da dilavamento delle coperture e dei piazzali che circondano il nuovo edificio;

- 3) una linea per la dispersione delle acque di seconda pioggia;
- 4) uno scarico in fognatura derivante dalla realizzazione dei servizi igienici a servizio del reparto;

Le acque di scarico derivanti da:

- 1) WTP Nuovo Blooming;
 - 2) WTP Colata continua MCC3;
 - 3) Acque di prima pioggia da dilavamento piazzali e coperture Nuovo Blooming;
- saranno riutilizzate in parte all'interno del ciclo di raffreddamento di stabilimento riducendo così la quantità di acqua prelevata dall'azienda da rete industriale o da pozzo.

L'asta fognaria che avvierà queste acque dalla vasca di raccolta (E) e quindi all'interno del canale denominato "Roggia di Palma", gestito dal Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento, sarà mantenuta, ma solamente con la funzione di scarico di emergenza.

Le acque di seconda pioggia saranno avviate a dispersione su terreno al confine della proprietà.

Le acque provenienti dai servizi igienici saranno collegate con la fognatura in corrispondenza della linea di scarico di X700."

"Capannone da adibirsi a deposito prodotto"

Al servizio del nuovo capannone da adibirsi a deposito prodotto laminato vi saranno i seguenti impianti/attrezzature:

- una centrale oleodinamica per la troncatrice e la placca di accumulo presenti all'interno;
- una cabina elettrica a servizio troncatrice e della placca di accumulo;
- una deviazione dal WTP al servizio della nuova forgia per il raffreddamento della centrale oleodinamica;
- una linea per la raccolta acque meteoriche di prima pioggia da dilavamento delle coperture e dei piazzali che circondano il nuovo edificio;
- uno scarico derivante dalla realizzazione dei servizi igienici a servizio del reparto;

Le acque meteoriche derivanti dalle acque di prima pioggia da dilavamento piazzali e coperture saranno riutilizzate in parte all'interno del ciclo di raffreddamento di stabilimento riducendo così la quantità di acqua prelevata dall'azienda da rete industriale o da pozzo.

Le acque di seconda pioggia saranno avviate a dispersione sul terreno al confine della proprietà.

Le acque provenienti dai servizi igienici saranno collegate con la fognatura in corrispondenza della linea di scarico X700N.

Art. 5 - All'Allegato "DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'", punto 3 "EMISSIONI", punto 3.3 "Emissioni Sonore" al decreto n. 1125/2009, (pagina 51 del decreto AIA), viene aggiunto il seguente nuovo paragrafo:

"Nuova linea di laminazione Blooming"

Le simulazioni condotte da parte della Società hanno indicato che le emissioni sonore connesse con le attività che si svolgeranno nel nuovo fabbricato, con la linea di laminazione nuovo blooming, garantiranno il rispetto del criterio differenziale e la

sostanziale conferma dei livelli sonori antecedenti la futura realizzazione nel periodo di riferimento sia diurno che notturno. A valutazione della Società il nuovo impianto non andrà a determinare significative variazioni sullo stato attuale del rumore ambientale.”

Art. 6 - All'Allegato “DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA’”, punto 3 “EMISSIONI”, punto 3.4 “Rifiuti”, al decreto n. 1125/2009, (pagina 54 del decreto AIA), viene inserita la seguente nuova Tabella:

CER	DESCRIZIONE	IMPIANTO O FASE DI PROVENIENZA	MOVIMENTAZIONE	OPERAZIONI DI RECUPERO SMALTIMENTO
13205*	Scarti	Manutenzione impianti	Sono aspirati	Conferite
150202*	Materiale	Impianti	Prelevati	Avviati a smaltimento
100210	Scaglie di laminazione	Il rifiuto	Dai laminatoi	Impianti di recupero
161104	Altri rivestimenti	Materiale	Caricato	Impianto di recupero autorizzato
060503	Fanghi	Fanghi	Aspirati da autobotte	Impianti di smaltimento autorizzato
150202*	Materiale filtrante non pericoloso	Impianti di abbattimento polveri non pericolose	Prelevati al momento della sostituzione e smaltiti immediatamente	Avviati a smaltimento

Art. 7 – All'Allegato “DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA’”, al decreto n. 1125/2009, (pagina 55 del decreto AIA), viene aggiunto il seguente nuovo paragrafo:

“4 - VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA)

4.1 - Prescrizioni di cui al decreto del Servizio valutazione impatto ambientale n. 1020 del 18 maggio 2010, relative al capannone da adibirsi a deposito prodotto finito

- dovrà essere predisposto – prima dell'inizio dei lavori – un piano del traffico da e per il cantiere, di concerto con il Comune ed il Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale, per garantire la funzionalità della viabilità locale interferita, anche tenendo conto dell'avvio del cantiere per la sistemazione – allargamento di via Buttrio e degli altri cantieri/attività previsti entro il sito ABS S.p.a.;
- dovrà essere adottato un adeguato sistema per la pulizia dei mezzi di cantiere in uscita dal sito al fine di ridurre al minimo l'apporto di materiali sulla via Buttrio (esempio terra, ghiaia), prevedendo, in caso di necessità, alla pulizia del tratto di strada eventualmente sporcato dagli automezzi in transito;
- dovranno essere adottati efficaci accorgimenti per la limitazione della produzione e diffusione polveri nell'immediato intorno del sito interessato dalle attività di cantiere.”

Art. 8 – All'Allegato A, “Migliori Tecniche Disponibili”, punto 3.2 “LAMINAZIONE A CALDO”, al decreto n. 1125/2009, il paragrafo “Condizionamento del Semilavorato” (pagina n. 57 del decreto AIA), viene sostituito dal seguente:

Condizionamento del semilavorato

Adozione delle seguenti tecniche alla scarfatura tramite macchinario fisso:	
- sistema di captazione delle emissioni e conseguente depolverazione dell'aeriforme captato mediante filtro a tessuto o elettrofiltro a secco o ad umido (nel caso di fumi molto umidi)	non applicabile
- trattamento delle acque derivanti dalla filtrazione ad umido per la separazione dei solidi	non applicabile
Adozione di un sistema fisso di captazione delle emissioni che si verificano durante la molatura e conseguente depolverazione dell'aeriforme captato mediante filtro a tessuto	PARZIALMENTE APPLICATA

Art. 9 – All'Allegato B, "EMISSIONI IN ATMOSFERA" (pagina n. 75 del decreto AIA), al decreto n. 1125/2009, vengono aggiunti i seguenti punti di emissione:

Punto di emissione E47: FORNO DI RISCALDO WALKING BEAM – NUOVO BLOOMING

Inquinante	Q massima di progetto (Nm ³ /h)	Valore limite
POLVERI TOTALI	59.500	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)		350 mg/Nm ³

Valori limite riferiti ad un tenore di ossigeno di riferimento del 3%. I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del d.lgs.152/06).

Punto di emissione E48: FORNO A CAMPANA 1 – NUOVO BLOOMING

Inquinante	Q massima di progetto (Nm ³ /h)	Valore limite
POLVERI TOTALI	10.000	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)		350 mg/Nm ³

Valori limite riferiti ad un tenore di ossigeno di riferimento del 3%. I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del d.lgs.152/06).

Punto di emissione E49: FORNO A CAMPANA 2 – NUOVO BLOOMING

Inquinante	Q massima di progetto (Nm ³ /h)	Valore limite
POLVERI TOTALI	10.000	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)		350 mg/Nm ³

Valori limite riferiti ad un tenore di ossigeno di riferimento del 3%. I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del d.lgs.152/06).

Punto di emissione E50: TRONCATRICE A CALDO

Inquinante	Q massima di progetto (Nm ³ /h)	Valore limite
POLVERI TOTALI	69.000	10 mg/Nm ³

Punto di emissione E51: TRONCATRICE A FREDDO

Inquinante	Q massima di progetto (Nm ³ /h)	Valore limite
POLVERI TOTALI	69.000	10 mg/Nm ³

Art. 10 – All'Allegato B, "EMISSIONI IN ATMOSFERA", al decreto n. 1125/2009, al paragrafo "Ulteriori prescrizioni", (pagina n. 77 del decreto AIA), vengono aggiunte le seguenti prescrizioni:

- in riferimento ai condotti di emissione denominati E47, E48, E49, E50 ed E51:

1) l'obiettivo, il Piano e il rapporto di misura finale dovrà soddisfare i requisiti previsti dalla norma tecnica UNI EN 15259, con particolare riferimento ai punti 6.1 e 6.2;

2) i punti di campionamento dovranno essere realizzati mediante tronchetti di diametro 125 mm o di area superficiale pari a 100 x 250 mm., dotati di flangia in acciaio, riferita alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007 (per i tronchetti di 125 mm. di diametro gli spessori sono accettabili fino al minimo di 6 mm.);

- la Società dovrà prevedere, per l'impianto "Nuovo Blooming", l'installazione di bruciatori "low NOx".

Art. 11 - All'Allegato B, "GESTIONE ACQUE REFLUE", "ELENCO SCARICHI IN FOGNATURA", al decreto n. 1125/2009, al paragrafo "PRESCRIZIONI" (pagina n. 87 del decreto AIA), viene aggiunto il seguente punto:

13) GESTIONE NUOVA LINEA DI LAMINAZIONE BLOOMING**13.1 in materia di gestione delle acque reflue e meteoriche**

13.1.1 valutare, in fase esecutiva, la possibilità di realizzare un bacino di accumulo delle acque di prima pioggia di volume superiore al previsto (600 mc), in considerazione dei futuri interventi nell'area che potrebbero richiedere ulteriori approvvigionamenti idrici da recupero acque meteoriche o per irrigazioni di aree verdi;

13.1.2 le canalizzazioni interne di raccolta delle acque meteoriche dovranno essere differenziate ed opportunamente contraddistinte da un sistema di identificazione (es. mediante applicazione di un contrassegno sui pozzetti di ispezione), al fine di evitare qualsiasi forma di commistione tra acque meteoriche ed acque di processo;

13.1.3 a fine lavori dovrà essere prodotta documentazione tecnica "as built" degli impianti idrici e di scarico delle acque.

Art. 12 - All'Allegato B, "GESTIONE ACQUE REFLUE", al decreto n. 1125/2009, al paragrafo "SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI", (pagina n. 89 del decreto AIA), viene aggiunto il seguente punto:

7. Relativamente alla capacità di accumulo e/o riutilizzo dei reflui, in particolare nei periodi di fermo degli impianti produttivi, la vasca di accumulo di 600 mc dovrà essere tempestivamente svuotata al fine di garantirne la completa disponibilità per l'evento meteorico successivo.

Art. 13 - All'Allegato B, al decreto n. 1125/2009, (pagina 93 del decreto AIA) viene aggiunto il seguente nuovo paragrafo:

“PRESCRIZIONI RELATIVE AL CANTIERE (Nuovo blooming – Magazzino deposito prodotti finiti)

- la Società dovrà predisporre, prima dell'inizio dei lavori, un piano di massima del traffico da e per il cantiere, di concerto con il Comune ed il Consorzio, per garantire la funzionalità della viabilità locale interferita, anche tenendo conto, **in caso di sovrapposizione temporale delle fasi lavorative**, dell'avvio del cantiere per la sistemazione – allargamento di via Buttrio e degli altri cantieri/attività previsti entro il sito ABS S.p.a.;

- la Società dovrà adottare:

a) un adeguato sistema per la pulizia dei mezzi di cantiere in uscita dal sito al fine di ridurre al minimo l'apporto di materiali sulla via Buttrio (esempio terra, ghiaia), prevedendo, in caso di necessità alla pulizia del tratto di strada eventualmente sporcato dagli automezzi in transito;

b) efficaci accorgimenti per la limitazione della produzione e diffusione polveri nell'immediato intorno del sito interessato;

- la Società dovrà presentare al Comune ed al Consorzio, a partire dalla data di inizio lavori e con periodicità almeno quadrimestrale, una relazione sintetica dello stato di avanzamento lavori del “Nuovo Blooming”.

Art. 14 - All'Allegato C, “PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO”, punto 3 “ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE”, punto 3a “PARAMETRI DA MONITORARE”, “Aria”, al decreto n. 1125/2009, nella Tabella 2 – Inquinanti monitorati (pagina n. 98 del decreto AIA), vengono inseriti i nuovi punti di emissione denominati E47, E48, E49, E50 ed E51:

Tab. 2 - Inquinanti monitorati

Parametri	Punto di emissione					Frequenza controllo		Metodi
	E47	E48	E49	E50	E51	continuo	discontinuo	
Polveri Totali	x	x	x	x	x		annuale	Metodiche CEN, ISO, UNI, UNICHIM, EPA o altre pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali (art. 271 comma 2 D.Lgs. 152/06)
NOx	x	x	x				annuale	

Art. 15 - All'Allegato C, “PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO”, punto 3 “ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE”, punto 3a “PARAMETRI DA MONITORARE”, “Rifiuti”, al decreto n. 1125/2009, la Tabella 12 – Controllo rifiuti in uscita (pagina n. 106 del decreto AIA), viene sostituita dalla seguente:

Tab. 12 – Controllo rifiuti in uscita

Rifiuti controllati Cod. CER	Metodo di smaltimento /recupero	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
100207*	avviati a recupero frazione di zinco	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	annuale	conservazione analisi per 1 anno
100210	avviati a impianto di recupero	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	biennale	conservazione analisi per 1 anno
100212	avviati a impianto di recupero	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
120101	avviati a impianto di recupero	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
120112*	smaltimento	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	annuale	conservazione analisi per 1 anno
120117	avviati a impianto di recupero	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
120301*	smaltimento	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	annuale	conservazione analisi per 1 anno
130205*	consorzio oli usati	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
130502*	smaltimento	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
130802*	smaltimento	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
150103	Avviati a impianto di recupero/ messa in riserva	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	biennale	conservazione analisi per 2 anni
150104	Avviati a impianto di recupero/ messa in riserva	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	biennale	conservazione analisi per 2 anni



150106	Avviati a impianto di recupero/ messa in riserva	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	biennale	conservazione analisi per 2 anni
150110*	smaltimento	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	al carico
150202*	smaltimento	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico		registro di carico scarico formulario
160103	Avviati a impianto di recupero	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	biennale	
160209*	smaltimento	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	annuale	conservazione analisi per 1 anno
160213*	smaltimento	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
160214	Avviati a impianto di messa in riserva	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	biennale	conservazione analisi per 2 anni
160216	Avviati a impianto di recupero	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
160304	smaltimento	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
160601*	cobat	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carica	al carico	registro di carico scarico formulario
160708*	smoltimento	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	annuale	conservazione anolisi per 1 anno
161104	Avviati o impianto di recupero	controllo sulla corretta identificazione e sullo modalità di carico	ol carico	nessuna
		caratteristico del rifiuto analisi chimica	biennale	
170405	avviati o impionto di recupero	controllo sullo corretta identificazione e sulla modalità di carico	ol carico	registro di carico scarico formulario
170407	avviati o impianto di recupero	controllo sulla corretto identificazione e sulla modalità di carico	al carico	nessuna
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	annuale	conservazione analisi per 1 anno

170603*	smaltimento	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
190814	smaltimento	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	allo smaltimento poichè prodotto saltuariamente	//
190902	avviati a impianto di recupero	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario

Art. 16 – Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente provvedimento, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel citato decreto n. 1125 del 24 luglio 2009 e successivi aggiornamenti.

Trieste,

9 NOV. 2010



L. DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Pierpaolo Gubertini





	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale ambiente e LAVORI PUBBLICI	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	s.tutela.inquin@regione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 528

ALP.10 - UD/AIA/11

D.Lgs. n. 59/2005. Proroga del termine per la messa a regime dei punti di emissione n. E31 (7° forno a pozzo), e n. E38A, E38B (aspirazione camera di raffreddamento MCC3), già autorizzati con il decreto n. 1125/2009.

Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A.

IL DIRETTORE

Visto il Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto il Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4 riguardante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 16 "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo;

Vista la Legge regionale n. 11 del 4 giugno 2009, (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici), al cui articolo 3 vengono stabilite disposizioni in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1125 del 24 luglio 2009, con il quale è stata concessa, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento, alle disposizioni di cui al d.lgs 59/2005, del funzionamento di un impianto di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata

continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora di cui al punto 2.2 dell'allegato I al d.lgs 59/2005 e di un impianto destinato alla trasformazione di metalli ferrosi mediante laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora, di cui al punto 2.3, lettera a), dell'allegato I al d.lgs 59/2005, siti in Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio, 28 e 57, frazione Cargnacco, da parte della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con sede legale in Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio, 28, frazione Cargnacco;

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 130 del 8 febbraio 2010, con il quale è stata aggiornata, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del d.lgs 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1125/2009;

Vista la nota prot. n. AMB 137/2009 del 18 dicembre 2009, con la quale la Società ha comunicato che, a causa del perdurare del calo produttivo e del conseguente funzionamento incostante degli impianti, non è ancora stato possibile mettere a regime i punti di emissione n. E31 (7° forno a pozzo), e n. E38A, E38B (aspirazione camera di raffreddamento MCC3), già autorizzati con il decreto n. 1125/2009;

Atteso che la suddetta comunicazione del 18 dicembre 2009, deve considerarsi quale implicita richiesta di proroga;

Vista la nota prot. n. ALP.10-3486-UD/AIA/11 del 21 gennaio 2010, con la quale la Regione ha inviato al Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), al Comune di Pavia di Udine (UD), alla Provincia di Udine, all'ARPA FVG, all'ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale e all'AATO Centrale Friuli, la citata nota della Società datata 18 dicembre 2009;

Considerato che i sopraccitati Enti hanno ritenuto di non formulare alcuna osservazione in merito alla comunicazione della Società;

Ritenuto, pertanto, di concedere alla Società la proroga per la messa a regime dei punti di emissione n. E31 (7° forno a pozzo), e n. E38A, E38B (aspirazione camera di raffreddamento MCC3) e di fissare alla data del 31 dicembre 2010, il termine ultimo per la messa a regime dei punti stessi;

Visto l'articolo 90, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 1580 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - Il termine ultimo per la messa a regime dei punti di emissione n. E31 (7° forno a pozzo), e n. E38A, E38B (aspirazione camera di raffreddamento MCC3) è prorogato fino alla data del 31 dicembre 2010.

Art. 2 - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente atto, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel sopraccitato decreto n. 1125/2009.

Trieste, **29 MAR. 2010**



DIRETTORE DEL SERVIZIO
Ing. Pierpaolo Gubertini

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Gubertini", written over the typed name.



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente e LAVORI PUBBLICI	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	s.tutela.inquin@regione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 130

ALP.10 - UD/AIA/11

D.Lgs. n. 59/2005. Aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs 59/2005, dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1125 del 24 luglio 2009.

Modifica relativa agli scarichi dell'impianto temporaneo recupero scorie, dismissione del punto di emissione E1 - impianto ossitaglio e variazione del nominativo del referente del Gestore dell'impianto.

Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A.

IL DIRETTORE

Visto il Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto il Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4 riguardante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Vista la Legge regionale n. 11 del 4 giugno 2009, (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici), al cui articolo 3 vengono stabilite disposizioni in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1125 del 24 luglio 2009, con il quale è stata concessa, ai sensi dell'art. 5 del decreto

legislativo 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento, alle disposizioni di cui al d.lgs 59/2005, del funzionamento di un impianto di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora di cui al punto 2.2 dell'allegato I al d.lgs 59/2005 e di un impianto destinato alla trasformazione di metalli ferrosi mediante laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora, di cui al punto 2.3, lettera a), dell'allegato I al d.lgs 59/2005, siti in Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio, 28 e 57, frazione Cargnacco, da parte della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con sede legale in Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio, 28, frazione Cargnacco;

Considerato che con la Delibera della Giunta della Provincia di Udine n. 27 del 9 febbraio 2009, è stato approvato il progetto presentato dalla Società Acciaierie Bertoli Safau S.p.a. relativo all'impianto recupero scorie di acciaieria, previa stabilizzazione, mediante la realizzazione di un rilevato all'interno del proprio stabilimento;

Atteso che nelle premesse dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al succitato decreto n. 1125/2009, viene evidenziato che in sede di terza seduta di Conferenza di servizi svoltasi in data 16 giugno 2009, è stato stabilito, tra l'altro, che:

- la Società deve presentare, relativamente allo scarico delle acque derivanti dall'impianto di recupero scorie dell'acciaieria, apposita istanza di modifica non sostanziale;
- l'impianto di recupero scorie di cui alla suddetta delibera provinciale n. 27/2009, non rientra nell'autorizzazione integrata ambientale, vista la temporaneità dell'attività di recupero, in virtù della definizione stessa di impianto come indicata all'articolo 2, comma 1, lettera c) del d.lgs 59/2005;

Vista la nota prot. n. AMB 100/2009 del 3 settembre 2009, con la quale la Società, dando seguito a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ha chiesto, ai sensi del d.lgs 59/2005, la modifica non sostanziale degli scarichi 8N (ex X700N) e 8B (ex X700B), per l'immissione in fognatura delle acque di dilavamento delle superfici dell'impianto temporaneo di stabilizzazione/solidificazione scorie;

Considerato che le opere relative alla modifica richiesta non avranno carattere temporaneo e si manterranno, pertanto, anche ad avvenuta scadenza degli atti provinciali di autorizzazione dell'impianto di recupero scorie, come specificato nella nota della Società prot. n. AMB 126/2009 del 20 novembre 2009;

Vista la nota prot. n. AMB/113 del 30 settembre 2009, con la quale la Società ha inviato ulteriori copie della documentazione relativa alla richiesta di modifica non sostanziale sopra menzionata;

Vista la nota prot. n. ALP.10-29391-UD/AIA/11 del 15 ottobre 2009, con la quale la Regione ha inviato al Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), al Comune di Pavia di Udine (UD), alla Provincia di Udine, all'ARPA FVG, all'ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", all'AATO Centrale Friuli, e al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale, le citate copie documentali inerenti la modifica non sostanziale;

Considerato che con la medesima nota del 15 ottobre 2009, la Regione ha chiesto agli Enti competenti di formulare, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, eventuali osservazioni in merito alla modifica richiesta;

Vista la nota prot. n. 1893 del 12 ottobre 2009, con la quale lo ZIU – Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale ha trasmesso il parere tecnico del Gestore della fognatura consortile unitamente alle prescrizioni proposte per la modifica, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del d.lgs 59/2005, dell'autorizzazione integrata ambientale in relazione agli scarichi X700N e X700B;

Vista la nota prot. n. ALP.10-31341-UD/AIA/11 del 26 ottobre 2009, con la quale la Regione ha chiesto alla Società l'invio della quietanza di pagamento della tariffa istruttoria relativa all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale (scarico acque da impianto recupero scorie di acciaieria), specificando che i termini previsti dall'articolo 10, comma 1, del d.lgs 59/2005, per la realizzazione delle modifiche, decorreranno dalla data di presentazione della quietanza sopra menzionata;

Viste le note prot. n. AMB 120/2009 del 4 novembre 2009 e prot. n. AMB 121/2009 del 4 novembre 2009, con le quali la Società ha rispettivamente:

- comunicato che in data 2 novembre 2009 l'impianto di ossitaglio (emissione E1 - aspirazione impianto di ossitaglio) è stato dismesso;
- inviato la quietanza di avvenuto pagamento della tariffa istruttoria relativa alla modifica non sostanziale dello scarico acque da impianto recupero scorie di acciaieria;

Vista la nota prot. n. 2009/133480 del 4 novembre 2009, con la quale la Provincia di Udine ha ritenuto, in risposta alla citata nota regionale del 15 ottobre 2009, di non esprimere osservazioni in merito alla modifica richiesta;

Vista la nota prot. n. 2138 del 12 novembre 2009, con la quale lo ZIU – Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale, in ottemperanza a quanto richiesto con la citata nota della Regione prot. n. 29391 del 15 ottobre 2009, ha confermato quanto già espresso con la nota del 12 ottobre 2009;

Vista la nota prot. n. 18413 del 19 novembre 2009, con la quale il Comune di Pavia di Udine (UD), ha ritenuto di non esprimere specifico parere in merito alla modifica richiesta, ricadendo, le opere in argomento, completamente nel territorio del Comune di Pozzuolo del Friuli (UD);

Vista la nota prot. n. 18042 del 19 novembre 2009, con la quale il Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) ha comunicato il proprio nulla-osta alla modifica in argomento, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni tecniche e gestionali di cui alla citata nota dello ZIU – Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale del 12 ottobre 2009, come ribadite nella nota del Consorzio medesimo datata 12 novembre 2009;

Accertato che l'ARPA FVG, l'ARPA Dipartimento provinciale di Udine, l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", e l'AATO Centrale Friuli, non hanno formulato, entro il termine stabilito nella più volte citata nota regionale del 15 ottobre 2009, alcuna osservazione;

Vista la nota prot. n. ALP.10-40103-UD/AIA/11 del 2 dicembre 2009, con la quale il Servizio competente, nel trasmettere la citata nota della Società prot. n. AMB 126/2009 del 20 novembre 2009, ha chiesto all'ARPA FVG, all'ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" e all'AATO Centrale Friuli di voler formulare, presa visione di tutta la documentazione trasmessa, le proprie osservazioni in merito alla modifica riguardante l'impianto di recupero scorie e ha chiesto alla Provincia di Udine, al Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale, al Comune di Pavia di Udine e al Comune di Pozzuolo del Friuli di confermare, tenuto conto della nuova documentazione, quanto già espresso;

Vista la nota prot. n. AMB 135/2009 del 11 dicembre 2009, con la quale l'attuale Direttore di stabilimento e Gestore dell'impianto sig. Ivica Grgic e il precedente Direttore di stabilimento e Gestore sig. Massimiliano Burelli hanno dichiarato, come disposto dall'articolo 10, comma 4, del d.lgs 59/2005, che in data 30 novembre 2009 è stata revocata la delega ambientale e la gestione dell'impianto ex d.lgs 59/2005, all'ing. Massimiliano Burelli ed è stata contestualmente data, senza soluzione di continuità, all'ing. Ivica Grgic, come da atto notarile repertorio n. 4581 e raccolta n. 2450, sottoscritto in data 30 novembre 2009, con autentica di firme da parte del notaio dott. Alberto Piccinini di Udine;

Vista la nota prot. n. 20265 del 22 dicembre 2009, con la quale il Comune di Pavia di Udine (UD) ha confermato quanto già espresso con la precedente comunicazione prot. n. 18413 del 19 novembre 2009;

Vista la nota prot. n. 2442 del 23 dicembre 2009, con la quale il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale ha confermato i pareri prot. ZIU n. 1893 del 12 ottobre 2009 e prot. ZIU n. 2138 del 12 novembre 2009;

Vista la nota prot. n. 249 del 8 gennaio 2010, con la quale il Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) ha confermato quanto già pronunciato con la nota prot. n. 18042 del 19 novembre 2009;

Accertato che la Provincia di Udine, l'ARPA FVG, l'ARPA Dipartimento provinciale di Udine, l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" e l'AATO Centrale Friuli, non hanno ritenuto di formulare alcuna osservazione in merito alla non temporaneità delle opere riguardanti gli scarichi dell'impianto recupero scorie;

Ritenuto, per quanto sopra esposto di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1125/2009, consistente nella realizzazione della modifica relativa agli scarichi dell'impianto temporaneo recupero scorie, nella dismissione del punto di emissione E1 (impianto ossitaglio) e nella variazione del nominativo del referente del Gestore dell'impianto;

Visto l'articolo 90, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 1580 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' aggiornata, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del d.lgs 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con sede legale in Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio, 28, frazione Cargnacco, con il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1125 del 24 luglio 2009.

Art. 2 - All'Allegato "DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'", punto 3 "EMISSIONI", punto 3.1 "EMISSIONI IN ATMOSFERA" (pagina 33 del decreto AIA 1125/2009), il camino E1 e la relativa tabella **vengono eliminati**.

Art. 3 - All'Allegato B, "EMISSIONI IN ATMOSFERA", "Emissioni puntuali" (pagina 60 del decreto AIA 1125/2009), il punto di emissione E1 (aspirazione impianto di ossitaglio) e le relative tabelle, **vengono eliminati**.

Art. 4 - All'Allegato B, "GESTIONE ACQUE REFLUE", "LIMITI DI EMISSIONE" **la tabella** di cui al punto 1 "ACQUE DI PRIMA PIOGGIA ED ACQUE BACINI DI LAMINAZIONE" (pagina 80 del decreto AIA 1125/2009), **viene integrata**, limitatamente allo scarico 8N (ex X700N), con il parametro **Solfuri (come H₂S)**, **la cui concentrazione limite è fissata in 1,0 mg/L**.

Art. 5 - All'Allegato B, "GESTIONE ACQUE REFLUE", "PRESCRIZIONI", il punto 3 "MANUTENZIONI" (pagina 82 del decreto AIA 1125/2009), viene sostituito dal seguente:

"3) MANUTENZIONI

La Società è tenuta ad eseguire la corretta gestione e manutenzione degli impianti di raccolta, accumulo, trattamento e rilancio delle acque meteoriche, **ivi compresa la vasca di accumulo delle acque meteoriche derivanti dalla superficie impermeabilizzata dell'impianto di recupero scorie**, effettuando le operazioni indicate nella tabella di cui al punto 3.1, per quanto applicabili alle apparecchiature installate, secondo la periodicità specificata nella tabella stessa."

Art. 6 - All'Allegato B, "GESTIONE ACQUE REFLUE", "PRESCRIZIONI" (pagina 82 del decreto AIA 1125/2009), viene aggiunto il seguente punto:

1bis) MODALITA' DI SCARICO E REGISTRAZIONI RELATIVI ALLA VASCA DI ACCUMULO DELLE ACQUE METEORICHE DERIVANTI DALLA SUPERFICIE IMPERMEABILIZZATA DELL'IMPIANTO DI RECUPERO SCORIE

1bis.1 - le acque raccolte nella vasca di accumulo dovranno essere destinate integralmente al riutilizzo nel ciclo di stabilizzazione/solidificazione;

1bis.2 - l'attivazione dello scarico, da richiedersi in caso di necessità dovute ad intense precipitazioni o legate a particolari e motivate esigenze gestionali d'impianto, è subordinata ad apposito consenso del gestore della fognatura ZIU, previa comunicazione via fax o e-mail della Società;

1bis.3 - è fatto divieto di effettuare contemporaneamente lo scarico delle vasche di accumulo delle acque meteoriche raccolte nelle aree impermeabilizzate della nuova forgia (prima pioggia) e di quelle dell'impianto di recupero;

1bis.4 - prima dell'avviamento della fase di scarico della vasca di accumulo dovrà essere eseguita la verifica del valore del pH dell'acqua all'interno del bacino accertando la rispondenza dei valori riscontrati con quelli fissati allo scarico nella tabella di cui al punto 1 "ACQUE DI PRIMA PIOGGIA ED ACQUE BACINI DI LAMINAZIONE" (pagina 80 del decreto AIA 1125/2009);

1bis.5 - ogni operazione di scarico delle acque contenute nella vasca di accumulo dovrà essere opportunamente registrata indicandone i parametri salienti delle operazioni."

Art. 7 - All'Allegato B, "GESTIONE ACQUE REFLUE", "PRESCRIZIONI" (pagina 86 del decreto AIA 1125/2009), viene aggiunto il seguente punto:

"8bis) GESTIONE BY-PASS (TRASPORTO VASCA DI ACCUMULO) DELLE ACQUE METEORICHE DERIVANTI DALLA SUPERFICIE IMPERMEABILIZZATA DELL'IMPIANTO DI RECUPERO SCORIE

8bis.1 - si applicano le prescrizioni del paragrafo 8 in quanto compatibili;

8bis.2 - nelle normali condizioni di esercizio dell'impianto il by-pass di emergenza di deviazione del flusso allo scarico 8B (ex X700B) previo trattamento di decantazione e disoleatura dovrà rimanere occluso dall'apposita paratoia. In caso di prolungato fermo dell'impianto, per garantire il corretto drenaggio delle acque meteoriche la paratoia del troppo pieno della vasca di accumulo (stramazzo) potrà essere aperta in direzione flusso verso lo scarico 8B (ex X700B) esclusivamente in modo manuale e subordinatamente ad apposito assenso del gestore previa comunicazione a mezzo fax o e-mail;

8bis.3 - la Società dovrà evitare l'immissione in fognatura di materiali grossolani trascinati dalle acque meteoriche di seconda pioggia, installando eventualmente – su indicazione del Gestore della fognatura ZIU - apposite griglie in corrispondenza dei tratti terminali delle canalizzazioni interne dello stabilimento (luce di filtrazione 40 mm).

Il parametro pH delle acque di "seconda pioggia" non potrà superare il valore di 9,0. Il Consorzio ZIU, in relazione alla realizzazione delle opere di bonifica, ripristino ambientale e riconversione dei bacini disperdenti della fognatura "meteorica" consortile di cui al decreto regionale n. 1849 UD/BSI/129 dd. 02.10.2008, si riserva di imporre successivamente, anche in relazione alle future disposizioni regionali di attuazione dell'art. 113 del D.Lgs 152/2006 e sm, specifiche restrizioni qualitative per le acque di seconda pioggia immesse nella rete "meteorica".

Art. 8 - All'Allegato C, "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO", punto 2 "RESPONSABILITA' NELL'ESECUZIONE DEL PIANO", la Tabella 1 – Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano (pagina 95 del decreto AIA 1125/2009), viene sostituita dalla seguente:

Tab. 1– Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti		Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	ABS Spa	dott. ing. Ivica Grgic
Società terze contraenti	Ditte esterne incaricate di effettuare i campionamenti e le analisi	Come identificate da comunicazione dell'Azienda
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico della Regione FVG
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento di Udine

Art. 9 - All'Allegato C, "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO", punto 3 "ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE", punto 3a "PARAMETRI DA MONITORARE", "Aria", **nella tabella 2 – Inquinanti monitorati** (pagina 96 del decreto AIA 1125/2009) **il punto di emissione E1** (aspirazione impianto di ossitaglio) **viene eliminato.**

Art. 10 - All'Allegato C, "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO", punto 3 "ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE", punto 3a "PARAMETRI DA MONITORARE", "Aria", **nella tabella 3 – Sistemi di trattamento fumi** (pagina 99 del decreto AIA 1125/2009) **il punto di emissione E1** (aspirazione impianto di ossitaglio) **viene eliminato.**

Art. 11 - All'Allegato C, "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO", punto 3 "ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE", punto 3a "PARAMETRI DA MONITORARE", "Acqua", **la tabella 5 – Inquinanti monitorati** (pagina 100 del decreto AIA 1125/2009), **viene integrata**, limitatamente allo scarico 8N (ex X700N), con il parametro **Solfuri (come H₂S) **.**

Art. 12 - All'Allegato C, "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO", punto 3 "ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE", punto 3a "PARAMETRI DA MONITORARE", "Acqua", (pagina 100 del decreto AIA 1125/2009), viene aggiunta la seguente nota:

"** nelle prime fasi di scarico in fognatura nera, ove previste, in relazione alle condizioni meteorologiche ed al conseguente fermo cantiere, dovrà essere eseguita la verifica conoscitiva della concentrazione del parametro direttamente nella vasca di accumulo."

Art. 13 - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente provvedimento, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel citato decreto n. 1125 del 24 luglio 2009.

Trieste, **8 FEB. 2010**



DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. ing. Pierpaolo Gubertini



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE e LAVORI PUBBLICI	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	s.tutela.inquin@regione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 100

ALP.10 - UD/AIA/11

D.Lgs. n. 59/2005. Proroga del termine per l'adempimento a prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1125 del 24 luglio 2009.

Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A.

IL DIRETTORE

Visto il Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto il Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4 riguardante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 16 "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo;

Vista la Legge regionale n. 11 del 4 giugno 2009, (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici), al cui articolo 3 vengono stabilite disposizioni in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1125 del 24 luglio 2009, con il quale è stata concessa, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento, alle disposizioni di cui al d.lgs 59/2005, del funzionamento di un impianto di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata

continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora di cui al punto 2.2 dell'allegato I al d.lgs 59/2005 e di un impianto destinato alla trasformazione di metalli ferrosi mediante laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora, di cui al punto 2.3, lettera a), dell'allegato I al d.lgs 59/2005, siti in Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio, 28 e 57, frazione Cargnacco, da parte della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con sede legale in Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio, 28, frazione Cargnacco;

Vista la nota prot. n. AMB 127/2009 del 26 novembre 2009, con la quale la Società ha chiesto una proroga di sei mesi, del termine per l'adempimento alle seguenti prescrizioni contenute, tra le altre, nell'Allegato B, "CRONO PROGRAMMA IN ATTINENZA ALLA GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE":

- campagna analitica della durata di tre mesi consistente in campionamenti settimanali effettuati nelle condizioni più gravose finalizzata all'adeguata definizione delle soglie di intervento (punto 8 del Crono Programma - pagina 90 del decreto n. 1125/2009);

- completamento dell'impianto di riutilizzo delle acque meteoriche per la produzione di calcestruzzo mediante l'installazione di una tubazione di mandata come da istanza del 27 febbraio 2009 (punto 4 del Crono Programma - pagina 91 del decreto n. 1125/2009);

Considerato che la Società è tenuta ad adempiere alle suddette prescrizioni entro il termine di 180 giorni dal ricevimento del citato decreto 1125/2009, avvenuto in data 4 agosto 2009;

Preso Atto che la Società ha motivato la richiesta di proroga con la difficile situazione congiunturale che, allo stato attuale non consente di operare in condizioni produttive standard né all'interno dello stabilimento di Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio, 28, fraz. Cargnacco, ove le condizioni sono molto diverse da quelle indicate dalla prescrizione in quanto gli impianti funzionano in modo discontinuo a livelli che si aggirano attorno al 30/40% della loro reale possibilità e quindi assolutamente non gravose, né nello stabilimento di via Buttrio, 57, del medesimo Comune (ex Global Blue), ove l'impianto di produzione di calcestruzzo e misto cementato non ha iniziato la sua attività, non se ne prevede l'avvio in tempi brevi e comunque sarà possibile utilizzare l'acqua presente all'interno della vasca di decantazione annessa all'impianto di betonaggio stesso;

Vista la nota prot. n. ALP.10-40167-UD/AIA/11 del 2 dicembre 2009, con la quale la Regione ha chiesto al Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), al Comune di Pavia di Udine (UD), alla Provincia di Udine, all'ARPA FVG, all'ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale e all'AATO Centrale Friuli, di esprimere, entro 30 giorni dal ricevimento della nota medesima, un parere collaborativo riguardo la proroga di cui sopra;

Viste le note prot. n. 2425 del 21 dicembre 2009, prot. n. 190 del 8 gennaio 2010 e prot. n. 251 del 8 gennaio 2010, con le quali rispettivamente il Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale, il Comune di Pavia di Udine (UD) e il Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) hanno concesso il nulla osta alla proroga richiesta;

Considerato che la Provincia di Udine, l'ARPA FVG, l'ARPA Dipartimento provinciale di Udine, l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", e l'AATO

Centrale Friuli, hanno ritenuto di non esprimere alcun parere in merito alla proroga in argomento;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di accogliere la richiesta della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A e di prorogare di 6 (sei) mesi, e pertanto fino al 4 agosto 2010, il termine per l'adempimento alle prescrizioni sopra menzionate;

Visto l'articolo 90, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 1580 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - All'Allegato B, "CRONO PROGRAMMA IN ATTINENZA ALLA GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE", il termine per l'adempimento alla prescrizione di cui al punto 8 del Crono Programma (pagina 90 del decreto n. 1125/2009) è prorogato di 6 mesi e pertanto fino al 4 agosto 2010.

Art. 2 - All'Allegato B, "CRONO PROGRAMMA IN ATTINENZA ALLA GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE", il termine per l'adempimento alla prescrizione di cui al punto 4 del Crono Programma (pagina 91 del decreto n. 1125/2009) è prorogato di 6 mesi e pertanto fino al 4 agosto 2010.

Art. 3 - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente atto, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel sopraccitato decreto n. 1125/2009.

Trieste,  4 FEB. 2010



DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Pierpaolo Gubertini